



# COMUNE DI TRAMATZA

## (PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

[www.comune.tramatza.or.it](http://www.comune.tramatza.or.it) - E mail: [protocollo@pec.comune.tramatza.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.tramatza.or.it)

---

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**N. 8 del 08-06-2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventi, addì ottodel mese di giugno alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

<b>PIREDDA FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>CARIA SABRINA</b>	<b>P</b>
<b>ORO GRAZIELLA</b>	<b>P</b>	<b>MANCA MARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>FOGLIA LAURENT EFISIO</b>	<b>P</b>	<b>ENNA FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>FOIS GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>PISTIS DANILO</b>	<b>A</b>
<b>LUTZU BIANCA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>NUSCIS GIAMPAOLO</b>	<b>A</b>
<b>FRAU GABRIELLA</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Vice Segretario Comunale Dott. Danilo Saba;

Presiede il **FRANCESCA PIREDDA** nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco introduce l'o.d.g. e passa la parola alla dipendente addetta all'ufficio tributi Rag. Michelina Piras, presente alla seduta, che illustra nel dettaglio la proposta ;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

RILEVATO che, lo stesso articolo 1, al comma 739, dispone che l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 08-06-2020 COMUNE DI TRAMATZA

deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUEUTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili
-------	-------	-------	----------------

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- **Abitazione principale di lusso aliquota 0,30% con applicazione della detrazione di euro 200,00**
- **Fabbricati rurali strumentali aliquota 0,00%**
- **Beni merce aliquota 0,10%**
- **Terreni agricoli 0,46%**
- **Fabbricati gruppo "D" aliquota 0,76%**
- **Altri immobili aliquota 0,76%**

RILEVATO CHE

- a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 che recita: "*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*";

VISTO l'articolo 107, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO l'articolo 138, del decreto legge n. 19 maggio 2020, n. 34, che ha abrogato l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, il quale fissava l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020 nella misura stabilita dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA
Abitazione principale di lusso con detrazione di euro 200,00	0,30%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Beni merce	0,10%
Terreni agricoli	0,46%
Fabbricati gruppo “D”	0,76%
Altri immobili	0,76%

DI DARE ATTO CHE

- le predette aliquote troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di dare applicazione alle nuove disposizioni con l’approssimarsi delle scadenze per il versamento dell’imposta, con separata votazione ed esito unanime,

## **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*f.to Dott. Saverio Desogus*

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*f.to Dott. Saverio Desogus*

---

***Letto, approvato e sottoscritto.***

IL Sindaco  
*f.to (FRANCESCA PIREDDA)*

IL Vice Segretario Comunale  
*f.to (Dott. Danilo Saba)*

*Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 10-06-2020 al 25-06-2020 all'Albo Pretorio di questo Comune.*

Tramatza li, 10-06-2020

IL Vice Segretario Comunale  
*f.to (Dott. Danilo Saba)*

---

***Copia conforme all'originale per uso amministrativo.***

Tramatza li, 10-06-2020

IL Vice Segretario Comunale  
*(Dott. Danilo Saba)*